



CITTÀ di AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

C. A. P. 87032 - Tel. 0982/429222-429228 - Fax 0982/41013 - Cod. Fisc. 86000330786

Demanio- Ambiente - Protezione Civile .

ORDINANZA N°50 del 12/05/2016

OGGETTO: ORDINANZA - INGIUNZIONE – “rimozione / demolizione di manufatto in legno sito sul- LUNGOMARE CITTADINO”

Premesso:

- a. che a seguito di sopralluogo effettuato dal responsabile del settore demanio/manutentivo/ambiente è stato accertato, su segnalazione di privati cittadini, la presenza di un manufatto con struttura in legno, “opera di facile rimozione”, in corrispondenza della parete Ovest dell’impianto di sollevamento: “*acque bianche*”;
- b. che il manufatto in questione, delle dimensioni di circa m 1.50* m1.20 e d’altezza 2.10, realizzato in legno allo stato risulta abbandonato e in cattivo stato d’uso praticamente fatiscente ed in uno stato di degrado tanto da costituire pericolo per persone e cose;
- c. Che il manufatto in particolare costituisce un elemento di disturbo al decoro della città;

Accertato:

- a. che allo stato il suddetto manufatto non risulta di proprietà d’alcuno trovandosi in uno stato di completo abbandono e non portando alcun identificativo non si è potuto desumere l’eventuale avente diritto;
- b. che per tale tipologia costruttiva è necessario che sia rilasciato in via preventiva l’autorizzazione in base all’art. 55 C.d.N. trattandosi di fatto nuova opera non autorizzata e quindi violazione ai sensi dell’art. 54 e 1161 del C.d.N.

Rilevato che la particella in esame è classificata come Zona “Demanio Marittimo dello Stato - Arenile” disciplinata dalle disposizioni del P.I.R., all’art. 7 della legge regionale N° 17/2005, e dalle Norme che regolano il Vigente Piano Spiaggia Comunale di cui al decreto dirigenziale provincia di Cosenza N° 2 del 28/02/2013;

Ritenuto doversi procedere alla rimozione della suddetta opera;

Preso Atto della necessità, non potendo ingiungere all’eventuale proprietario e all’autore della violazione di effettuare la demolizione, lo smontaggio e il ripristino dello stato originario dei luoghi, ad intervenire direttamente con l’apparato comunale;

Visti gli articoli 27, 29, 31 e 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 nonché gli art. 55 e 1161 C.d.N., art. 22 L.R. 17/2005, il Vigente Piano Spiaggia Comunale di cui al decreto dirigenziale provincia di Cosenza N° 2 del 28/02/2013;

Stabilito in ogni caso di doversi procedere alla rimozione del manufatto di che trattasi in quanto oltre a costituire un degrado all’ambiente circostante costituisce per la precarietà dell’ opera pericolo per l’incolumità pubblica e privata;

Ritenuto:

- a) sussistenti i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contigibile ed urgente ;
- b) necessario per quanto sopra rappresentato provvedere agli interventi di messa in sicurezza del sito al fine di scongiurare pericoli all'incolumità pubblica e privata;

Dato atto che ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il procedimento amministrativo oggetto del presente atto allo scopo di evitare aggravamento della situazione e salvaguardare la salute pubblica ritenendo di non doversi provvedere alla comunicazione di Avvio Procedimento Amministrativo di cui all'art. 7 della L. 241/90;

Visto

- l'art. 117 del D.Lgs n. 112/98;
- l' art. 44 del il regolamento Edilizio vigente che fa obbligo ai proprietari di provvedere alla pronta riparazione e/o demolizione delle parti pericolanti;
- l'art. 650 c.p. ,dal titolo "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità", secondo cui chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00";

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi del citato articolo 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ORDINA

Al Settore Manutentivo comunale, nella persona dell'Ing. Pileggi Domenico, responsabile del settore, di procedere alla rimozione / demolizione del manufatto in legno sopra meglio specificato: con urgenza;

Demanda

al Comandante dei Vigili Urbani dell'ufficio tecnico comunale la verifica dell'osservanza del presente provvedimento.


RENDE NOTO

che, ai sensi dell'art. 3, 4° comma della legge 7 agosto 1990 n°241 e successive modifiche, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. di Catanzaro entro il termine di gg. 60 decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario, oppure con ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica entro 120 gg. (centoventi) decorrenti dal medesimo termine.

La presente Ordinanza venga trasmessa:

- al Comando Stazione Polizia Municipale;
- al Comando Stazione Carabinieri di Amantea

Il funzionario
responsabile prot. civile
Ing. Domenico Pileggi



il Sindaco
Dr. Monica Sabatino

